

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

che abroga gli ammontari supplementari per i prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma secondo,

considerando che per taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, degli ammontari supplementari sono stati fissati per l'ultima volta dal regolamento (CEE) n. 1686/68 della Commissione, del 9 agosto 1968, che fissa ammontari supplementari per taluni prodotti nel settore delle carni suine <sup>(2)</sup>;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera dei prodotti piloti non si situano più al disotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le regole generali rela-

tive al sistema dei « prodotti piloti e derivati » che permette la fissazione degli ammontari supplementari nel settore delle carni suine <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1051/68 <sup>(4)</sup>, non sono realizzate; che è necessario abrogare gli ammontari supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 1686/68;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1686/68 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 26. 10. 1968, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 1.